



IN NOME DEL POPOLO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n.18/2025

sul ricorso in materia pensionistica nel giudizio iscritto al n.
24008 del registro di Segreteria, proposta da

- **P. P.** (omissis) nata a omissis il omissis ed ivi residente
alla via omissis n. omissis, rappresentata e difesa dall'Avv.
Oreste Via del Foro di Cosenza, presso il cui Studio in Cosenza
alla via Felice Fiore n. 5 ha eletto domicilio, come da procura in
calce al ricorso introduttivo;

contro

- **I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**,
con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del
Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, rappresentato
e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e
disgiuntamente, dall'Avv. Maria Teresa Pugliano e dall'avv.
Caterina Battaglia, elettivamente domiciliato a Catanzaro in via
Tommaso Campanella n. 11, presso la sede dell'Avvocatura
INPS –

per l'annullamento dei provvedimenti INPS dell'11.05.2023 e del

23.10.2023 diretti al recupero di somme asseritamente ed indebitamente percepite dalla ricorrente per i motivi spiegati in narrativa.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Trattato nella pubblica udienza del 16 gennaio 2025,

FATTO

1. La ricorrente ha adito l'intestata sezione giurisdizionale della Corte dei conti rappresentando quanto segue:

- Percepisce la pensione ai superstiti n. omissis erogata dall'INPS;

- Con missiva del 11.05.2023, ricevuta il 25.05.2023, l'ente previdenziale le comunicava: "Dalla verifica del suo diritto alla pensione ai superstiti, in applicazione dei limiti di cumulo dei redditi da lei posseduti, è emerso che dal 01 GENNAIO 2020 al 31 DICEMBRE 2020 ha ricevuto somme non dovute per l'importo complessivo di 6.679,15 euro [...]". Ed ancora che: "Questo maggior importo [...] sarà trattenuto sulla sua pensione ai superstiti dalla rata di AGOSTO 2023";

- Con missiva del 21.06.2023, a firma del proprio legale, ricevuta in data 23.06.2023, la ricorrente spiegava ricorso avverso il provvedimento in questione e, maturato il silenzio, esso è stato interpretato come rigetto in via amministrativa;

- Medio tempore, l'INPS ha inteso trattenere mensilmente l'importo di € 202,40 cristallizzato, inoltre, dall'effettivo

trattenimento dell'importo indicato nella missiva a partire dalla rata di AGOSTO 2023;

- Con ulteriore missiva del 23.10.2023, l'INPS notiziava nuovamente la ricorrente circa un ulteriore e necessario recupero degli importi ricevuti e non dovuti sulla pensione dei superstiti, nuovamente a causa del superamento dei limiti di cumulo dei redditi posseduti. Nello specifico, l'istituto resistente deduceva che: "Dalla verifica del suo diritto alla pensione ai superstiti, in applicazione dei limiti di cumulo dei redditi da lei posseduti, è emerso che dal 01 GENNAIO 2021 al 31 DICEMBRE 2021 ha ricevuto somme non dovute per l'importo complessivo di 5.685,30 euro [...]". E ancora: "Questo maggior importo [...] sarà trattenuto sulla sua pensione ai superstiti dalla rata di FEBBRAIO 2024";

2. Era adito inizialmente il Giudice ordinario di ommissis (R.G. n. 78/2024) con ricorso del 10.01.2024, innanzi al quale la ricorrente deduceva i seguenti motivi di diritto:

- *In via preliminare, decadenza dal termine per esperire l'azione di recupero:* nella prospettazione difensiva, la richiesta dell'INPS era tardiva, essendo decorsi i termini di cui all'art. 13, comma 2 della Legge 412 del 1991 secondo cui "Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione

all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite". In buona sostanza, a fronte del recupero del suindicato indebito relativo all'anno 2020, l'atto doveva essere reso alla ricorrente entro il 31 Dicembre 2021, mentre quello relativo all'indebito riferito all'anno 2021, doveva essere reso alla ricorrente entro il 31 Dicembre 2022. Al contrario, gli atti oggi impugnati sono del Maggio e dell'Ottobre 2023, allorquando il termine per la chiesta ripetizione era abbondantemente spirato.

- *Nel merito, l'irripetibilità delle somme ricevute e non dovute.*

Secondo la difesa, poiché l'art. 13 cit. prevede che le somme non dovute, erogate dall'INPS, non devono essere restituite, a meno che l'errore non sia attribuibile a dolo dell'interessato (in deroga, quale *lex specialis* dell'ordinamento previdenziale, al disposto della *lex civilis* di cui all'art. 2033 c.c.), non versandosi in questa ipotesi, le somme *de quibus* risultano illegittimamente trattenute dall'ente.

3. Nell'incardinato giudizio innanzi al Tribunale di omissis, si costituiva l'INPS sollevando le seguenti eccezioni:

- *Difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della*

Corte dei conti quale giudice delle pensioni pubbliche, dal momento che Spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti, a norma del R.D. n. 1214 del 1934, art. 3 comma 3, artt. 13 e 62, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza delle pensioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei pubblici dipendenti (cfr. Cass. SS.UU. n.11849/2016). La giurisdizione della Corte dei Conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del “*petitum*” sostanziale, come quelle concernenti la sussistenza del diritto a pensione (cfr. Cass. SS.UU. n. 12722/2005);

4. Nel merito, la legittimità del proprio operato. L'INPS specifica che in base alle informazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate “in applicazione dei limiti di cumulo dei redditi da lei posseduti (tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335)”, la ricorrente ha ricevuto somme non dovute e ciò sulla base della verifica dei redditi “che influiscono sulla misura delle prestazioni collegate al reddito dei pensionati della Gestione dei dipendenti pubblici” (nel caso di specie, trattasi di verifica su diritto alla pensione ai superstiti). La ricorrente, in via preliminare, eccepisce, erroneamente “decadenza dal termine per esperire l'azione di recupero”. Sul punto, l'ente previdenziale eccepisce quanto segue: “La verifica di cui si parla, e contestata

dalla pensionata, è effettuata centralmente dall'Istituto e si basa sulle informazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate. In generale questo controllo è effettuato con due anni di ritardo, ossia nel caso della sig.ra P. P., i redditi 2020, oggetto di 730/2021, sono stati certificati dall' AdE nel 2022". Tale Ufficio, pertanto, aggiunge che "l'applicazione della trattenuta tabella F per l'anno 2020, poteva essere effettuata solo in automatico dal sistema centrale, sui redditi certi e certificati dall'AdE e solo nel 2022 (con inizio recupero nel 2023). È un procedimento che garantisce certezza dei dati perché certificati da AdE" e specifica, inoltre, che "Il pensionato non ha mai prodotto richiesta di ricalcolo della pensione di reversibilità, né richiesta di ricostituzione reddituale sui canali consueti dell'Istituto, né sulla casella di posta elettronica, né con pec né su webdom (archivio telematico delle domande di pensione)". Per cui, tenuto conto di quanto sopra, risulta assolutamente infondata l'eccezione preliminare di "decadenza dal termine per esperire l'azione di recupero", formulata da parte ricorrente. In secondo luogo, la ricorrente – argomenta l'istituto - non prova le motivazioni del proprio asserito diritto a trattenere le somme a suo tempo percepite e/o di contestare le ragioni di fatto che hanno determinato l'indebito limitandosi, di contro, solamente ad assumere di non avere nulla a restituire all'Inps. In altri termini, secondo l'INPS, ella non ha provato, ma neppure dedotto, la sussistenza di condizioni legittimanti il proprio

diritto a fruire della prestazione nella misura a suo tempo percepita. Orbene: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli...” (Cass. Civile Sez. Lav. 20 gennaio 2011, n. 1228) e tanto in linea con Cass. Sez. Un. sentenza n. 18046 del 04/08/2010 che in tema di indebito, anche previdenziale, ha ritenuto che, ove l'*accipiens* chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto. Nel caso in esame, alla luce del principio di legittimità così consacrato (e ripreso anche da Cassazione Civile – Sezione Lavoro nn. 198 e 1228/2011) appare chiaro come la ricorrente si sia totalmente sottratta dall'assolvere lo specifico onere probatorio, anche relativamente alla tempestiva comunicazione dei dati reddituali e/o comunque di dati incidenti sul diritto o sulla misura del trattamento pensionistico. In ogni caso, dunque, grava su parte ricorrente provare l'irripetibilità dell'indebito, circostanza assolutamente non provata nel ricorso introduttivo.

5. Con provvedimento del 03.07.2024 il giudice del Lavoro ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti.

6. Il ricorso è stato riassunto nei termini e portato al cospetto di questo Giudice, ove la ricorrente ha riproposto le medesime questioni.

7. Si è costituito in riassunzione l'INPS, sostanzialmente ripetendo le medesime eccezioni svolte innanzi al giudice ordinario, insistendo pertanto nel rigetto del ricorso per infondatezza, alla luce della legittimità del proprio operato, e rinviando a una copiosa giurisprudenza di questa Corte su fattispecie analoghe alla presente (Corte dei conti, Sezione Calabria, n. 146/2010; Corte dei conti, Sezione Lazio, n. 627/2009; Corte dei conti, Sezione I centrale App., n. 318/2009).

8. All'udienza pubblica del 16.01.2025, l'Avv. Domenico Giglio per delega dell'Avv. Oreste Via per il ricorrente e l'Avv. Battaglia per l'INPS hanno discusso la causa riportandosi ciascuno alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, come da verbale in atti. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Pregiudizialmente, deve essere affermata la giurisdizione della Corte dei conti nella materia de qua, in considerazione del fatto che il *petitum* azionato concerne la esatta determinazione

dell'importo di una pensione pubblica, quale la pensione ai superstiti percepita dalla ricorrente, sicché trovano ragione gli artt. 3, comma 3, 13 e 62 del R.D. n. 1214 del 1934 – secondo cui tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la *misura* e la decorrenza delle pensioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei pubblici dipendenti appartengono alla cognizione esclusiva della Corte dei conti. (cfr. *ex multis*, Cass. SS.UU. n.11849/2016).

2. Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto.

Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di decadenza ex art 13, comma 2 della Legge n 412/91 sollevata dalla ricorrente e che prevede, richiamando l'art. 52, comma 2 della Legge n. 88/89 che l'INPS sia legittimato a procedere nel recupero dell'indebito entro il termine di un anno dall'effettiva conoscenza o dalla concreta possibilità di conoscenza degli elementi necessari all'azione di recupero.

Nella fattispecie oggetto di giudizio, è in contestazione la erronea quantificazione e conseguente erogazione della pensione per superamento dei limiti di cumulo dei redditi posseduti dalla ricorrente e di cui alla tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, sicché l'accertamento amministrativo della correttezza dei dati forniti involge sia l'amministrazione previdenziale sia l'amministrazione finanziaria.

Altrimenti detto, non è in discorso la ripetizione di un indebito per un errore di quantificazione ed erogazione della pensione da

parte del solo INPS (come sovente accade nelle ipotesi di divergenza tra liquidazione provvisoria e liquidazione definitiva), nel qual caso la verifica cade su un reddito conosciuto dal *solvens*.

Di contro, nella fattispecie in esame, l'INPS opera in prima battuta su redditi non conosciuti e che derivano invece dalla segnalazione che compie l'Agenzia delle entrate.

Conseguentemente, anche l'art. 13, comma 1 della legge 412/91 invocato dalla ricorrente, nella parte in cui fa riferimento ai *“fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità (entro 1 anno, comma 2) delle somme indebitamente percepite”*, indubbiamente deve essere ora interpretato nel senso che il superamento del cumulo reddituale di cui alla tabella F della l. n. 335/95, costituendo un fatto incidente sulla misura della pensione non conosciuto dall'ente al momento della prima erogazione, ha l'effetto di traslare in avanti il dies a quo per l'esercizio tempestivo dell'azione di recupero, e precisamente allorquando quel <fatto incidente> è dall'ente conosciuto.

Calando tali considerazioni sulla fattispecie di causa, non v'è dubbio che l'azione di recupero intentata dall'INPS sia stata tempestiva in quanto i redditi del 2019 (diversi da quelli <da pensione>) dichiarati all'Agenzia delle Entrate col modello 730/redditi/CU 2020 sono stati certificati dall'amministrazione finanziaria nel 2022 sicché l'azione di recupero del 2023 non

può dirsi tardivamente proposta né l'ente decaduto dall'azione.

Analogamente per i redditi del 2020 dichiarati nel 2021 e certificati nel 2023.

Nel merito del conteggio svolto, pertanto, l'INPS non ha commesso alcun errore di calcolo, in quanto il ri-calcolo in peius per la ricorrente non è la conseguenza di un <errore> primario dell'istituto previdenziale, ma di uno sfasamento temporale tra l'accertamento ordinario della dichiarazione dei redditi negli anni di riferimento (2019 e 2020) su fatti incidenti sul trattamento pensionistico (senza che l'interessato abbia peraltro comunicato allo stesso INPS quei dati reddituali certi che avrebbero consentito l'esatta corresponsione del trattamento *ab initio*, sì che alcuna azione di recupero sarebbe poi stata necessaria).

In conclusione, la domanda viene respinta.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.500,00= (compresa la fase cautelare), oltre accessori di legge se dovuti in favore dell'INPS.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia promossa da P. P. contro l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, lo respinge. Condanna P. P. al pagamento delle spese di lite che si liquidano

in euro 1.500,00= oltre accessori di legge se dovuti, in favore

dell'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in

persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di

competenza.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16

gennaio 2025

IL GIUDICE

f.to digitalmente Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Depositata in segreteria il 16/01/2025

Il responsabile delle segreterie pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni